

A cura di Serena Pastore

Le novità del DL Sostegni

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid - 19**

Sulla GU Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 è finalmente approvato il DL Sostegni, n. 41/2021. Dal 23 marzo 2021, quindi, sono in vigore le nuove misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19. Ripercorriamo le principali misure fiscali varate.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Nuovo CFP	2
Precompilata IVA	3
CFP centri commerciali e centri storici	3
Comuni a vocazione montana	4
Proroga periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	4
Rottamazione ter e saldo e stralcio	5
Stralcio carichi fino a 5.000 euro	5
Definizione agevolata avvisi bonari	6
Proroghe - differimenti	7
Canone RAI e bollette elettriche	8
Riferimenti normativi	8

Premessa

Il Consiglio dei ministri, il 19 marzo 2021, ha approvato il DL Sostegni che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Il DL è stato pubblicato in GU n. 70 del 22 marzo 2021 ed è, quindi, in vigore dal 23 marzo.

Ripercorriamo le principali misure fiscali varate.

Nuovo CFP

SOGGETTI BENEFICIARI

- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione**;
- enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta);
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.

REQUISITI PER L'ACCESSO

- Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**;
- L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del 2019.

SOGGETTI ESCLUSI

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.03.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.03.2021;
- gli Enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Occorre applicare una percentuale alla **differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019**.

60%	➔	Ricavi o compensi < 100.000 €
50%	➔	Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
40%	➔	Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
30%	➔	Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
20%	➔	Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

NOTA BENE – i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 **dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA**.





Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio 1) calcolo contributo spettante

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 7.500 €

Il calo di fatturato mensile medio è pari a $7.500 € - 4.000 € = 3.500 €$, che corrisponde ad un calo percentuale medio del 2020 rispetto al 2019 pari al 46,7%, e quindi superiore alla soglia richiesta del 30%.

Il CFP spettante sarà pari a $3.500 \text{ euro} \times 60\% = 2.100 \text{ euro}$.

IL CONTRIBUTO

Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

RICHIESTA CONTRIBUTO

I soggetti interessati devono presentare esclusivamente in via telematica apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario delegato, entro 60 giorni dall'apertura del canale telematico.

Precompilata IVA

L'avvio sperimentale del processo di predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è rinviato alle operazioni IVA effettuate **dal 1° luglio 2021**.

Dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

CFP centri commerciali e centri storici

ABROGATO CFP CENTRI COMMERCIALI

previsto dall'articolo 1, commi 14 -bis e 14 -ter, del DL Ristori n. 137/2020, in favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

**MODIFICATO
CFP CENTRI STORICI**

previsto dall'articolo 59 del DL Agosto n.104/2020.

Circoscritta la platea dei destinatari del contributo ai soli comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e che presentano le caratteristiche già previste dalla normativa.

Comuni a vocazione montana

Viene istituito un Fondo per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Un decreto ministeriale ripartirà le risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome. Queste ultime, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto, provvedono ad assegnare le risorse loro ripartite:

una quota non inferiore al 70% in favore dei suddetti Comuni **in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;**

la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, **per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019:**

- **dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico,**
- **dei maestri di sci** iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data del 14 febbraio 2021 nonché a favore delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta 2017-2019.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

NOTA BENE - Il contributo a favore dei maestri di sci non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previsto dall'articolo 10 del DL Sostegni

Proroga periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Il DL Sostegni prevede l'allungamento del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento relative alle entrate tributarie e non emesse dagli agenti della riscossione.



In particolare, viene spostata dal **28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione**. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **31 maggio 2021**.

Effetti della sospensione:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo, data di entrata in vigore del Decreto, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, ovvero le **sanzioni e le somme aggiuntive**
- agli **accantonamenti** effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e **le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate**
- sospensione procedura di verifica di cui all'articolo 48-bis DPR n. 602 del 1973 effettuate nello stesso periodo.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Il DL interviene anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l'inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021	→	per le rate in scadenza nel 2020;
entro il 30 novembre 2021	→	per le rate del 2021.

Per i nuovi termini di versamento, in caso di tradivo versamento sarà possibile servirsi dei cinque giorni di tolleranza previsti dal DL n.119/2018.

Stralcio carichi fino a 5.000 euro

SOGGETTI BENEFICIARI



- ✓ **le persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a **30.000 euro**;
- ✓ **i soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a **30.000 euro**.

CARICHI OGGETTO DI STRALCIO

- ✓ debiti risultanti dai **singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5.000 euro;**
- ✓ anche se **ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate** (rottamazione ter e saldo e stralcio).



NOTA BENE - Ai fini dello stralcio rileva esclusivamente **la data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione** a nulla rilevando, invece, la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento.

CARICHI ESCLUSI

- ✗ Debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- ✗ Debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- ✗ Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

MODALITÀ STRALCIO

➔ **AUTOMATICA!**



ATTENZIONE! - Le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento restano definitivamente acquisite.

Definizione agevolata avvisi bonari

DEFINIZIONE AGEVOLATA

somme dovute a seguito del controllo automatizzato:

- Per le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, ma non inviate per effetto della sospensione disposta dal DL Rilancio;
- nonché per le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

SOGGETTI BENEFICIARI

- ✓ soggetti con **partita IVA attiva alla 23 marzo 2021**
- ✓ **che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari del 2019**, come risultante dalle dichiarazioni IVA annuali.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

PERFEZIONAMENTO DEFINIZIONE

versamento:

- Delle imposte e dei relativi interessi
- Dei contributi previdenziali

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, **la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.**

Proroghe - differimenti

PROROGA

- Fino al **30 aprile 2021** la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo;
- Fino al **31 gennaio 2022** la sospensione per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

IMPOSTA SERVIZI DIGITALI

versamento	16 maggio di ciascun anno
dichiarazione annuale	30 giugno di ciascun anno

In sede di prima applicazione i soggetti obbligati possono effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 e presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021.

CONSERVAZIONE E-FATTURE

conservazione delle fatture elettroniche del 2019 entro il **10 giugno 2021.**

DIFFERIMENTO AL 31 MARZO 2021

- ✓ consegna CU ai percipienti
- ✓ Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia
- ✓ Comunicazione Anagrafe Tributaria:
 - Interessi passivi di mutuo agrario e fondiario
 - Dati relativi ai premi di assicurazione detraibili
 - Dati relativi alle spese funebri
 - dati relativi alle spese universitarie
 - Dati rimborsi relativi alle spese universitarie
 - Amministratori di condominio: Dati bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici
 - dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
 - dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
 - erogazioni liberali restituite nell'anno precedente
 - dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati
 - dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi
 - assicurativi
 - Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito: Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
 - Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Sarà visualizzabile dal **10 maggio 2021**.

Canone RAI e bollette elettriche

Le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico per il 2021 potranno servirsi della **riduzione del 30 % del canone RAI**.

Inoltre, l'ARERA disporrà con propri provvedimenti la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il **1° aprile e il 30 giugno 2021**.

Riferimenti normativi

- DL Sostegni [n.41/2021](#).

